



COMUNE DI VIGNOLE BORBERA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER I SERVIZI ARMATI
DEGLI APPARTENENTI ALLA
POLIZIA LOCALE

APPROVATO CON C.C. N.20 DEL 13.06.1996

MODIFICATO (*) CON C.C. N.42 DEL 30.11.2004

(*) Le modifiche apportate con C.C. 42/2004 sono quelle sottolineate e riguardano in particolare gli artt. n.4 e n.8 (che sono stati modificati) e l'art.11 (che è stato aggiunto).

Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 4.3.1987 n.145 e del D.M. 18.8.1989 n.341, le dotazioni delle armi ed i servizi in armi degli appartenenti alla Polizia Locale, fatte salve le disposizioni della legge 7.3.1986 n.65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni.

I servizi armati possono essere eseguiti comunque solo dagli appartenenti alla Polizia Locale in possesso della qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza.

Art. 2 - NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Locale equivale al numero delle unità dell'organico per le quali sia previsto il possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza maggiorato del 5% o almeno di un'arma, come dotazione di riserva.

Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco, ed è comunicato al Prefetto.

Art. 3 - TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

Le caratteristiche delle armi da fuoco per la dotazione della Polizia Locale, da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui all'art.7 della Legge 18.4.1975 n.110 e successive modificazioni, sono determinate nel modo seguente:

Servizi generali e particolari:

- *personale maschile e femminile: pistola semiautomatica o a rotazione cal. 7,65 - 9 corto - 38;*

Servizi di polizia rurale e zoofila:

- *arma lunga comune da sparo cal.12 o 20 o altra arma predisposta con munizionamento (di calibro non da guerra o tipo guerra) con proiettili di tipo soporifero per cattura animali.*

Art. 4 - SERVIZI ARMATI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

Gli appartenenti alla Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza ed impiegati continuativamente in attività di istituto svolgono servizio con armi di norma assegnabili in via continuativa per periodi di un anno.

L'addetto si intende impiegato continuativamente in attività di istituto allorché non sia distaccato in servizi estranei per periodi superiori a sette giorni consecutivi, nel qual caso l'assegnazione dell'arma dovrà essere eseguita di volta in volta o con continuità limitata ai periodi di impiego ininterrotto in attività di istituto.

I servizi da svolgere armati sono tutti i servizi d'istituto demandati alla P.M. (servizi esterni di vigilanza, servizi di vigilanza e protezione degli immobili comunali e di protezione civile) ad esclusione dei servizi di rappresentanza.

L'assegnazione dell'arma, in via continuativa, consente il porto della medesima anche fuori dell'orario di servizio nell'ambito del territorio comunale, nonché l'espletamento delle attività istituzionali previste dall'art.4 della Legge 7.3.1986, n.65 e, per soli fini di collegamento, dal luogo di servizio al domicilio ancorché fuori dal territorio del Comune di appartenenza e viceversa.

L'assegnazione in via continuativa dovrà in ogni caso essere disposta con provvedimento del Sindaco, ai sensi dell'art.6, n.3 del D.M. 4-3-1986 n.145.

Del provvedimento dovrà farsi menzione nel tesserino di identificazione o in altro documento che l'addetto dovrà portare sempre con se.

Il Sindaco provvede annualmente alla revisione del provvedimento di assegnazione in via continuativa, dandone comunicazione al Prefetto.

Art. 5 - MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto, con le modalità di cui all'art.5 del D.M. 4.3.1987 n. 145, in tutti i casi di impiego in uniforme.

Gli addetti ai servizi interni sono esonerati dall'obbligo del porto solo durante l'espletamento di funzioni al di fuori del diretto contatto con il pubblico.

Gli addetti autorizzati a prestare servizio in abiti borghesi hanno di norma facoltà di astenersi dal porto dell'arma, salvo nei casi di espletamento di attività ordinaria di P.G., di impiego in funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art.7 del D.M. 4.3.1987 n.145 ovvero, in assenza di altre direttive del Sindaco a carattere permanente, di diversa disposizione del Comandante di Polizia Locale.

Il Comandante della Polizia Locale, ancorché in uniforme, porta l'arma esclusivamente nei casi in cui ne ravvisi la necessità e può disporre in modo analogo per gli ufficiali dipendenti.

Non possono portarsi in servizio armi diverse da quelle in dotazione ed in difformità dalle assegnazioni.

Art. 6 - TENUTA E CUSTODIA

Le armi da fuoco ed il relativo munizionamento, in dotazione alla Polizia Locale e non assegnate in via continuativa ai singoli addetti sono custodite, fino al numero massimo di quindici pistole e duemila cartucce, distintamente in un apposito armadio blindato ubicato nella sede del servizio di Polizia Locale.

Qualsiasi eccedenza occasionalmente derivante dalla vacanza di posti ovvero da riduzione delle assegnazioni in via continuativa dovrà essere immediatamente affidata in temporaneo deposito alla Questura, fino al ripristino delle condizioni che ne legittimino nuovamente la detenzione da parte della Polizia Locale in assenza di armeria.

Si osservano in ogni caso ed in quanto applicabili le disposizioni di cui al Capo III del D.M. 4.3.1987 n. 145, cui si rinvia integralmente.

Art. 7 - CONSEGNETARIO DELLE ARMI

Il consegnatario della dotazione delle armi è designato dal Sindaco, su proposta del Responsabile della Polizia Locale.

In caso di assunzione di tale funzione da parte del responsabile stesso, dovrà contestualmente designarsi un sub-consegnatario autorizzato a sostituirlo in qualsiasi caso di assenza o impedimento.

Art. 8 - DOVERI DEL CONSEGNETARIO IN ARMERIA

Il consegnatario ed il sub-consegnatario di armeria curano con la massima diligenza, in relazione a quanto previsto dal D.M. 4.3.87, n.145:

- a) la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni in armeria, dei registri, della documentazione e delle chiavi;
- b) l'effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
- c) la tenuta dei registri e della documentazione;
- d) la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni in armeria;

Essi collaborano con il Responsabile del Corpo per la disciplina delle operazioni di armeria, per l'organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni e allo stesso fanno rapporto per ogni irregolarità o necessità.

Le armi sono conservate prive di fondina.

Il consegnatario cura inoltre i seguenti adempimenti burocratici:

- a) predisposizione del provvedimento del Sindaco per la fissazione del numero delle armi e della relativa comunicazione al Prefetto;
- b) istruzione e predisposizione del provvedimento del Sindaco per l'assegnazione delle armi in via continuativa, la revisione annuale, la comunicazione al Prefetto, l'annotazione sul tesserino di identificazione o il rilascio di copia del provvedimento di assegnazione ai singoli assegnatari;
- c) predisposizioni dei provvedimenti e delle comunicazioni del Sindaco al Prefetto per servizi fuori dell'ambito territoriale, per soccorso o in supporto;
- d) predisposizione dei provvedimenti per l'esecuzione di corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno e delle relative comunicazioni al Prefetto;
- e) predisposizione delle comunicazioni del Sindaco al Prefetto, di cui al D.M. 18.8.1989, n.341, per l'autorizzazione del porto delle armi in campi di tiro al di fuori del territorio comunale.

Art. 9 - PRELEVAMENTO E VERSAMENTO DELL'ARMA

L'arma assegnata di volta in volta è prelevata all'inizio del servizio e versata al consegnatario al termine del servizio stesso. L'arma assegnata in via continuativa è prelevata presso il consegnatario previa annotazione degli estremi del provvedimento del Sindaco di assegnazione in via continuativa ed è versata quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute meno le condizioni per l'assegnazione stessa.

Le armi debbono essere consegnate e versate scariche.

Art.10 - DOVERI DELL'ASSEGNETARIO

L'addetto alla Polizia Locale cui è assegnata l'arma deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- c) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
- d) applicare sempre ed ovunque le misure di sicurezza per il maneggio dell'arma, in modo da non costituire in nessun caso pericolo per l'incolumità propria ed altrui.

A tal fine dovrà, in particolare:

- 1) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma, sia con estranei che tra colleghi;
- 2) evitare di tenere armi cariche negli uffici, tranne che durante i servizi notturni o esposti al pubblico, avendo presente che l'arma è scarica allorché, al doppio controllo, risulti priva della cartuccia nella camera di scoppio ed in sicura, ancorché con caricatore inserito;
- 3) caricare e scaricare l'arma, nella sede del Servizio di Polizia Locale, solo nel luogo appositamente designato dal cartello ZONA CARICAMENTO E SCARICAMENTO ARMI, avendo cura di rivolgerla verso il bersaglio raffigurato da cerchi concentrici e di accertare preventivamente l'assenza di persone su tale direttrice. In caso di necessità di provvedervi in luogo diverso, evitare altresì di porsi di fronte a superfici piane o dure;
- 4) nell'abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori della portata dei minori;

- 5) evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave;
- 6) segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni, mantenendo l'arma costantemente efficiente e pulita;
- 7) osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
- 8) ispirarsi costantemente a criteri di prudenza.

Art.11 - PERSONALE DI POLIZIA LOCALE APPARTENENTE AD ALTRI COMUNI

Il personale di Polizia Locale, dipendente di altri Comuni, che opera presso questo Ente in rinforzo temporaneo, in convenzione o in altre forme associative e di collaborazione, può svolgere i servizi in questo territorio provvisto dell'arma, se assegnataGli dall'Amministrazione di appartenenza, e secondo le disposizioni contenute nel presente Regolamento, sempre che compatibili con le disposizioni imposte dal contestuale Regolamento del Comune di appartenenza.

Nel caso di eventuale incompatibilità tra le disposizioni si potrà provvedere, in deroga, ad emettere temporaneo provvedimento autorizzativo, su accordo tra le parti.

Art.12 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento viene comunicato al Prefetto ai sensi dell'art.2, comma 2, del D.M. 4-3-1987 n. 145, ed al Ministero dell'interno per il tramite del Commissario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della Legge 7-3-1986 n.65.

INDICE

Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 2 - NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

Art. 3 - TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

Art. 4 - SERVIZI ARMATI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

Art. 5 - MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 6 - TENUTA E CUSTODIA

Art. 7 - CONSEGNETARIO DELLE ARMI

Art. 8 - DOVERI DEL CONSEGNETARIO DI ARMERIA

Art. 9 - PRELEVAMENTO E VERSAMENTO DELL'ARMA

Art. 10 - DOVERI DELL'ASSEGNETARIO

Art. 11 - PERSONALE DI POLIZIA LOCALE APPARTENENTE AD ALTRI COMUNI

Art. 12 - DISPOSIZIONI FINALI